

Proponente: 38.B
Proposta: 2018/973
del 05/10/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1558
del 05/10/2018

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE RILASCIATA A FAVORE DELLA DITTA OTTICA DALPASSO SRL DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA UBICATO A REGGIO EMILIA IN VIA CARDUCCI N.2/A DA DESTINARE A NEGOZIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2015 del 09/04/2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto n. 55202 di P.G. del 27/04/2018, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione al Dr. Roberto Montagnani, dell'incarico dirigenziale ad interim, con validità dal 1 maggio 2018, della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che:

- Il Comune di Reggio Emilia è proprietario di un immobile sito a Reggio Emilia in Via Carducci 2/A, adibito ad uso commerciale identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 125 col mappale 275 sub. 44 di categoria C/1 (negozio), classe 14, superficie catastale mq. 95,00 e rendita catastale di Euro 3.311,32;
- con contratto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia in data 12/10/2006 con n. 7905/14 serie 3 per la durata di anni 6, così dal 01/08/2006 al 31/07/2012, il Comune di Reggio Emilia concedeva alla ditta A.S. UOMO di Alberto Spezzani, partita IVA n. 02002320352, il negozio come sopra identificato con annessi retro e servizio igienico sito al piano terra dell'Edificio Galleria S. Maria;
- a decorrere dal 1 novembre 2006 la ditta A.S. Uomo di Alberto Spezzani cedeva, con atto sottoscritto il 25 ottobre 2006 innanzi al notaio Dott. Bertacchini Gian Marco Rep. n. 31819 racc. 7874, il proprio ramo d'azienda a favore della società Ottica Dalpasso srl - partita IVA n. 01912850359 - e con esso anche il contratto di concessione n. 7905/14 serie 3 sopra specificato;
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 327 del 16/03/2015 si è proceduto a rinnovare il suddetto contratto fino al 31/07/2018, stipulando un nuovo contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 21/01/2015 al n. 360 serie 3;

Considerato che:

- con PEC del 9 luglio 2018 PG n. 87900 la società Ottica Dalpasso srl con sede legale a Reggio Emilia in via Carducci n. 2/A P.IVA e C.F. 01912850359 nella persona del legale rappresentante Sig.ra Paola Firenzuoli (C.F. FRNPLA27E56H223B) chiedeva il rinnovo del contratto di concessione n. 360 serie 3 del 21/01/2015 in scadenza il 31/07/2018;
- l'Amministrazione Comunale con comunicazione del 12/07/2018 manifestava la propria disponibilità a procedere al rinnovo della concessione per ulteriori sei anni alle condizioni indicate nel preliminare allegato alla mail stessa;
- la proposta contrattuale indicata al punto precedente, dopo alcune modifiche proposte dalla controparte, è stata definitivamente accettata dalla società Ottica

Dalpasso srl con mail del 07/09/2018;

Si ritiene, pertanto opportuno approvare il contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la concessione a favore della società "OTTICA Dalpasso srl", con sede legale in Reggio Emilia in via Carducci n. 2/A - partita IVA n. 01912850359 - rappresentata dalla signora Paola Firenzuoli, codice fiscale FRNPLA27E56H223B, di un locale ad uso negozio con annessi retro e servizio igienico, siti a Reggio Emilia in via Carducci n. 2/A al piano terra dell'Edificio storico Galleria S. Maria e censiti al catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 125 col mappale 275 sub. 44, ai patti e condizioni di seguito riportati:

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e OTTICA DALPASSO s.r.l. (di seguito denominato Concessionario), con sede a Reggio Emilia in via G. Carducci n.2/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01912850359, rappresentata dalla Sig.ra Paola Firenzuoli, nata a Reggio Emilia il 16/05/1927, Codice Fiscale FRNPLA27E56H223B.

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO

Il presente contratto di concessione ha per oggetto l'immobile di proprietà comunale posto in via Carducci n°2/A e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 125, mappale 275 sub. 44 di categoria C/1 (negozio), classe 14, superficie catastale mq. 95,00 e rendita catastale di Euro 3.311,32.

L'immobile è precisamente composto da un locale per spazio di vendita con ingresso su via Carducci, con annessi ripostiglio e servizio igienico. Per il carico/scarico è presente anche un accesso secondario dalla laterale via S.Giuseppe.

2) FINALITÀ

L'immobile sopradescritto viene assegnato per la specifica destinazione d'uso di negozio di ottica, con divieto di modificarla per tutta la durata del presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione del Comune.

3) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Conditore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato n. 00389-098054-2016 redatto dall'arch. Jacopo Favara, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio ai sensi del D. lgs n. 192/2005 e s.m.i..

4) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal 01/10/2018 e con scadenza al 30/09/2024. Non è previsto il rinnovo, in assenza del quale non sarà riconosciuto alcun tipo di indennizzo. Nel merito, si richiama il successivo art. 21) per quanto espressamente riferito al vigente Regolamento dei contratti del Comune.

Il Concessionario si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di sei mesi da comunicarsi in forma scritta con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

5) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito in Euro 29.106,00 annui, da versare in rate trimestrali anticipate alle date del 01/01,01/04,01/07,01/10 di ogni anno, su specifica richiesta del Comune (Concedente). La 1° rata sarà di Euro 7.276,50 per il periodo dal 01/10 al 31/12/2018.

A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente in aumento, in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 100%.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

6) OCCUPAZIONE PREGRESSA

Per le mensilità di Agosto e Settembre 2018, maturate dalla scadenza del cessato contratto, sarà pagato un corrispettivo d'occupazione di Euro 4.851,00 su richiesta del Comune.

7) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione del locale, anche parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Nell'ipotesi di una futura cessione d'azienda, il Concessionario titolare è pertanto tenuto a richiedere il preventivo consenso del Concedente, che potrà (a sua discrezione) autorizzare il subentro di un nuovo soggetto nell'esercizio della concessione, purché in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2) .

Il Concedente si impegna a rilasciare di norma il predetto consenso, fatti salvi eventuali gravi motivi che saranno comunque motivati e notificati.

8) STATO DI CONSEGNA

Il Concessionario è già immesso nel possesso dell'immobile, in forza del precedente contratto scaduto in data 31/07/2018, pertanto dichiara di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, ritenendolo nel complesso idoneo all'uso pattuito. I locali sono mantenuti ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano, completi di impianto di riscaldamento, condizionamento, impianto elettrico, impianto telefonico, impianto idrico ed igienico-sanitario.

La revisione periodica e/o gli adeguamenti di legge sugli impianti e reti tecnologiche esistenti, che si rendessero necessarie in funzione dell'attività svolta, sono ammessi con oneri tutti a carico del Concessionario, soggetti a certificazione di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne una copia presso i competenti uffici comunali.

Il rinnovo eventuale del tinteggio interno è posto a carico del Concessionario, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile .

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario sarà assoggettato al pagamento del canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Concedente.

Al termine della concessione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i locali saranno riconsegnati in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso e fatto salvo, altresì, quanto stabilito al successivo punto 9) per le migliorie ed addizioni, sgomberati da tutti gli arredi ed attrezzature fisse e mobili, rilasciando il sito libero da persone e cose.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario sarà assoggettato al pagamento del canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Concedente.

9) MODIFICHE OD INNOVAZIONI AI LOCALI

Di norma, il Concessionario non potrà apportare ai locali modifiche od innovazioni di nessun genere, compresa la destinazione d'uso pattuita, senza il preventivo consenso del Comune, specificatamente rilasciato per l'aspetto patrimoniale; nel merito, in ogni caso, dovrà sempre attenersi alle seguenti prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata a cura della Direzione Regionale per i beni ed attività culturali in data 23/11/2015:

- a) la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante interventi restaurativi e manutentivi, le modalità di fruizione saranno quelle consentite da destinazione commerciale e terziaria, con particolare attenzione al decoro dell'immobile.
- b) l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- c) ai sensi dell'art. 20, l'immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche di carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

- d) il bene, in quanto dichiarato d'interesse culturale, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29 commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs 42/2004, ovvero opere di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.

Il Concessionario dichiara di conoscere la classificazione demaniale dell'edificio nonché il suo status di bene oggetto di provvedimento di tutela e, nel caso specifico, si impegna a comunicare alla competente Soprintendenza la variazione (eventuale) di destinazione d'uso, anche in assenza di opere, fatta salva la preventiva autorizzazione del Comune. Tutte le spese relative a modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali (anche se autorizzate dal Concedente), ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative e/o tecnico-catastali che fossero necessarie con relativi adempimenti, rimarranno ad integrale carico del Concessionario, che in forza del presente contratto è delegato a presentarle direttamente presso le competenti autorità, fatta salva la preventiva autorizzazione imposta al comma 1 del presente articolo.

In ogni caso il Concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali migliorie non autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione.

10) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.

Col presente contratto il Comune delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso che è stata pattuita. Resta inteso che tali titoli abilitativi dovranno essere richiesti ed ottenuti a cura e spese del Concessionario senza che l'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il Concedente resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

11) ONERI ACCESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia oneri per smaltimento rifiuti e più in

generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Dette spese saranno pagate, ove possibile, mediante contratto d'utenza diretto, rimanendo a carico del Concessionario sia l'attivazione che la risoluzione (in sede di riconsegna) dei propri contratti di fornitura. Così per le forniture di energia elettrica e di riscaldamento dei locali.

Per le rimanenti spese derivanti da contratti di forniture su impianti centralizzati del Palazzo in gestione al Comune (o chi per esso), es. acqua potabile o per spese condominiali in genere, sarà richiesta una quota forfettaria in rate periodiche.

Ferme restando le condizioni dell'immobile già descritte al precedente art. 8), il Concessionario si farà poi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza o tardivo intervento, salvo quanto previsto al successivo art. 17), il Concedente potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica periodica del funzionamento degli impianti e quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta).

12) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono inoltre a carico del Concessionario le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.
- osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari.
- rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d'esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.

13) RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Comune (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo proprio o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, che preveda massimali adeguati per il rischio di responsabilità civile e rischi di conduzione dell'immobile. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione e dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.

14) GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario dichiara di aver costituito a favore del Concedente una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro 7.276,50 corrispondenti a tre mensilità del canone di concessione, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prima richiesta”, tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all’art. 1945 c.c., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto. Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Concedente abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento.

15) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

16) SPESE CONTRATTUALI

Il contratto viene registrato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986.

Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre i rimanenti oneri contrattuali sono a carico del Concessionario. Il Concedente provvederà al pagamento per l’intera durata dell’imposta dovuta, indi al recupero della quota di spettanza della controparte. In ipotesi di decadenza dalla concessione per fatto imputabile al Concessionario, saranno a suo carico le conseguenti imposte di registro.

17) IPOTESI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito (art. 5) entro i termini fissati, per un importo superiore alla copertura della fidejussione bancaria di cui all’art. 14), l’elusione del divieto di cui all’art. 6), il mutamento della destinazione dell’uso dei locali (artt. 2 e 9), le modifiche/innovazioni/migliorie non autorizzate (art. 9) produrranno ipso iure la decadenza della concessione, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente nonché le responsabilità connesse allo speciale status del bene oggetto di concessione. In ogni caso il ritardato pagamento del canone e di tutto quanto dovuto dal Concessionario al concedente alle scadenze convenute costituirà il Concessionario in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti.

Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 7), 10), 11), 12), o a qualsiasi altro obbligo previsto nei precedenti articoli non comportanti ipso iure la decadenza della concessione, il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R, intimerà al Concessionario l’adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati produrrà la decadenza della concessione, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente.

Costituiscono altresì ipotesi di decadenza:

- il mancato esercizio dell’attività nei locali per periodo superiore a 3 mesi, salvo giustificati motivi che il Concedente si riserva di valutare;
- il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- la perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario, per qualsiasi causa;
- condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nei locali concessi ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;
- la revoca, la simulazione, la invalidità o inefficacia della fideiussione;

In tutti i casi di decadenza della concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Concedente.

18) FORO COMPETENTE

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano di competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia.

19) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede aziendale.

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che i dati personali forniti per la stipula del presente contratto saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tali dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria in ambito civilistico, fiscale e contabile.

21) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia, alla L. 241/90 ed alle disposizioni contenute nel Regolamento dei contratti del Comune.

2. di dare atto che la presente concessione dovrà essere registrata presso l'Agenzia dell'Entrate di Reggio Emilia **entro il 20/10/2018**. Di provvedere, pertanto, al versamento dell'imposta di registro ammontante complessivamente ad **€ 3.790,00** tramite il modello F23 già compilato ed allegato al presente provvedimento, imputando tale spesa al **capitolo 9245 del P.E.G. 2018**, denominato "spese amm.ve per gestione contratti patrimonio imposte e spese registro", codice prodotto 2018_PD_3802, centro di costo 0120, contabilità ambientale non rilevante, **giusta impegno n. 2018/5882**;
3. di dare altresì atto che al recupero del 50 % delle spese di cui al precedente punto 2. come disposto all'art. 16 del disciplinare approvato con il presente provvedimento, si provvederà tramite la procedura informatizzata "Locazioni", analogamente alla riscossione dei canoni che avverrà con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario per consentire l'esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Roberto Montagnani